



Convenzione di inserimento lavoratori in forza

(art. 14 del D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 – art.9 Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 699/2025)

- Vista la L. 12/03/99, n.68 e s.m.i., recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che ha riformato la disciplina del collocamento dei disabili introducendo il principio di inserimento mirato;
- Visto l’articolo 14 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, che prevede la possibilità per i datori di lavoro di assolvere parzialmente agli obblighi della Legge 68/99 attraverso il conferimento di commesse a cooperative sociali e che le cooperative sociali destinatarie delle commesse provvedano all’assunzione di personale con disabilità che presenta particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
- Preso atto che le assunzioni effettuate dalla cooperativa (o consorzio di cooperative o Impresa sociale) per effetto della commessa ricevuta sono riconosciute dai servizi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ai fini dell’assolvimento degli obblighi della Legge n. 68/99, come se fossero state realizzate dal datore di lavoro committente
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 699 del 09/07/2025, avente ad oggetto “Approvazione dello Schema di Convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell’art. 14 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e art. 33 Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 e s.m.i.” con la quale sono stati stabiliti a livello territoriale modalità e criteri di applicazione del già citato art. 14 D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276, in accordo con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative o con loro consorzi
- Preso atto che l’art. 9 della convenzione quadro prevede che possono essere considerati utili ai fini della copertura della quota di riserva di cui all’art. 3 della L. n. 68/99, i lavoratori con disabilità in forza, assunti dalle cooperative di tipo B a seguito di commessa conferita da un datore di lavoro prima dell’entrata in vigore della convenzione, a condizione che tale commessa rispetti le previsioni della convenzione di cui alla DGR 699/2025

L’anno, il giorno del mese di.....

TRA

ARPAL Umbria - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, (di qui in poi denominata "ARPAL UMBRIA"), con sede legale in Perugia in persona di _____, in qualità di _____

E

Il Committente _____ CF _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____ e sede
operativa in _____, dipendenti base
di computo n. _____ rappresentato da _____ nato a
_____ il _____
C.F. _____ in _____ qualità _____ di

E

La Cooperativa (o consorzio di cooperative o Impresa sociale)
con sede legale in _____ via _____ n. _____ e sede
operativa in _____ via _____ n. _____,
rappresentato da _____ nato a _____
il _____ C.F. _____ in qualità di

Si conviene quanto segue

Art. 1. Durata della convenzione

- a) La presente convenzione avrà validità dalla data di stipula fino al _____ e comunque non oltre la scadenza del contratto di affidamento della commessa prevista in data _____.
- b) Il contratto di affidamento ha la durata di mesi _____ (minimo dodici mesi) e rimane in essere per la durata prevista dallo stesso anche se il datore di lavoro conferente entra in una situazione di sospensione dagli obblighi della Legge 68/99. Il contratto di affidamento regola i rapporti commerciali tra committente e commissionario e deve dettagliare le caratteristiche della commessa con particolare riguardo a: la durata, le modalità di esecuzione, il valore complessivo previsto su base annuale, la tipologia dei prodotti e/o servizi conferiti, la retribuzione e le mansioni assegnate alle persone con disabilità assunte, tempi e modalità di pagamento del committente, eventuali forme di controllo di qualità dei prodotti/servizi e tempi per eventuali contestazioni da parte del Committente o della Cooperativa.

Art. 2. Avvio della commessa

- a) La commessa di lavoro concordata ha preso avvio in data _____ ed il committente deve porre in essere tutte le eventuali azioni necessarie per mettere la cooperativa nelle condizioni di svolgerla

Art. 3. Assunzione lavoratori con disabilità nella Cooperativa

- a) La cooperativa sociale ha assunto n. _____ lavoratori con disabilità assegnandoli all'attività lavorativa legata alla commessa.
- b) A seguito dell'assunzione da parte della cooperativa al committente è riconosciuta, la copertura di n. _____ quote d'obbligo per tutta la durata della convenzione.

- c) Nel caso in cui uno o più lavoratori con disabilità assunti a seguito e per effetto del presente contratto di affidamento cessino il loro rapporto di lavoro con la Cooperativa, quest'ultima dovrà segnalarlo entro 5 (cinque) giorni lavorativi al Servizio competente. I lavoratori con disabilità dovranno essere sostituiti entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro del precedente lavoratore.
- d) Al termine dei contratti di lavoro dei lavoratori con disabilità assunti, il Servizio competente, con il supporto del Comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) della legge 68/99, valuta le capacità lavorative acquisite e sviluppate dai singoli lavoratori nel corso dell'esperienza lavorativa svolta in Cooperativa, ai fini dell'inserimento diretto nell'Azienda conferente la commessa. Nel caso ciò non sia possibile i Servizi valuteranno la possibilità di far proseguire ulteriormente il percorso formativo/lavorativo in Cooperativa.

Art. 4. Esecuzione della commessa

- a) Il committente si impegna a corrispondere alla cooperativa sociale i pagamenti secondo le modalità e i tempi definiti nel contratto di affidamento e a non diminuire il valore della commessa per tutta la durata della convenzione;
- b) La cooperativa sociale s'impegna ad eseguire le commesse affidate dal datore di lavoro secondo le modalità individuate nel contratto di affidamento. Si impegna altresì a rispettare le norme nazionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro; si impegna a non affidare la commessa a terzi;
- c) La cooperativa sociale si impegna a corrispondere al lavoratore con disabilità assunto ai sensi della presente convenzione il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. applicato ed a mettere a disposizione figure professionali di guida e di supporto in possesso di adeguate competenze al fine di assicurare un efficace inserimento lavorativo e la realizzazione di un progetto personalizzato finalizzato alla crescita socio lavorativa della persona con disabilità;
- d) Il Committente, nel caso di inadempimento della Cooperativa, in forma scritta comunicherà alla stessa un termine congruo per rimuovere il disservizio, decorso il quale inutilmente potrà risolvere il contratto con il preavviso indicato nel contratto di affidamento della commessa. Il Committente dovrà dare tempestiva comunicazione al servizio competente e la convenzione sarà considerata decaduta.
- e) La Cooperativa nel caso in cui il Committente non rispettasse i tempi e le modalità di pagamento contesterà il mancato adempimento e assegnerà al datore di lavoro, in forma scritta, un congruo termine per la regolarizzazione decorso il quale inutilmente potrà risolvere il contratto con il preavviso indicato nel contratto di affidamento della commessa. Il committente dovrà dare tempestiva comunicazione al servizio competente e la convenzione sarà considerata decaduta.
- f) La Cooperativa, nel caso di convenzione pluriennale, entro il 31 gennaio di ciascun anno presenta al servizio competente un prospetto contenente l'entità della commessa nell'anno, il numero e i nominativi dei lavoratori con disabilità impiegati per l'esecuzione della commessa.

Art. 5. Scadenza del contratto

- a) Nel caso in cui committente e cooperativa intendano proseguire il contratto di affidamento della commessa oltre i termini stabiliti in convenzione dovranno presentare al servizio competente apposita richiesta di proroga della convenzione almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza della stessa. Il servizio competente potrà autorizzare la proroga previo accertamento della permanenza di tutti i presupposti e le condizioni per proseguire l'applicazione dell'art. 14 del Dlgs 276/2003
- b) Nell'eventualità che il datore di lavoro, all'interno dei limiti di copertura delle quote d'obbligo stabiliti dalla convenzione quadro, intenda affidare una nuova commessa alla stessa cooperativa con diverso contratto di affidamento, il servizio competente stipula una nuova convenzione con le parti, valutati i risultati raggiunti nelle convenzioni in corso o precedenti in termini di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
- c) Nel caso non si intenda prorogare o rinnovare il contratto di affidamento il committente, almeno 30 giorni prima della scadenza, deve definire con i servizi competenti le modalità di copertura degli obblighi previsti dalla legge, anche mediante stipula di convenzione di programma ex art. 11, Legge 68/99.

Art. 6. Disposizioni finali

- a) Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio a quanto scritto nella convenzione quadro, alla normativa relativa al collocamento mirato e alle norme del Codice Civile che qui si intendono riportate per intero.
- b) La presente convenzione potrà essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa; potrà, inoltre, essere modificata, in accordo tra le parti, per apportare modifiche migliorative al programma occupazionale o qualora mutino le condizioni presupposto della convenzione.

Perugia, _____

Per ARPAL Umbria _____

Per il Committente _____

Per la Cooperativa sociale _____